



## **LINEE GUIDA**

**per il trattamento dei casi di abuso sessuale su minori  
e su persone adulte sotto tutela da parte di ecclesiastici, membri di ordini  
religiosi e del personale laico della Chiesa  
nell'ambito della Conferenza Episcopale Tedesca**

### **A. INTRODUZIONE**

#### **Principi fondamentali**

1. Nella loro responsabilità per la tutela della dignità e dell'integrità dei minori e delle persone adulte sotto tutela i vescovi tedeschi si sono accordati nell'emanare le seguenti Linee guida in continuità con le direttive del 2002 e del 2010 e in considerazione delle norme emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nella sua lettera circolare alle Conferenze Episcopali del 3 maggio 2011.<sup>1</sup>

Le vittime di abusi sessuali hanno bisogno di particolare considerazione. Devono essere protette da ulteriori abusi sessuali. A loro e ai loro familiari va offerto accompagnamento e sostegno nel percorso di superamento del trauma subito. L'abuso sessuale perpetrato soprattutto su bambini e adolescenti nonché su persone adulte sotto tutela è un atto abominevole, tanto più esecrabile se compiuto da ecclesiastici o membri di ordini religiosi<sup>2</sup> o da altro personale laico della Chiesa<sup>3</sup> che - oltre a causare gravi traumi psichici alle vittime e ai loro familiari - distrugge spesso anche la fiducia di base in Dio e nelle persone. Gli autori di simili azioni arrecano un grave danno alla credibilità della Chiesa e della sua Missione.<sup>4</sup> È loro dovere non sottrarsi alle proprie responsabilità.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Il 5 aprile 2013 la Congregazione per la Dottrina della Fede ha comunicato che Papa Francesco ha incaricato la Congregazione a continuare nella linea voluta da Papa Benedetto XVI. e di agire con decisione per quanto riguarda i casi di abusi sessuali, promuovendo anzitutto le misure di protezione dei minori, l'aiuto di quanti in passato abbiano sofferto tali violenze, i procedimenti dovuti nei confronti dei colpevoli, l'impegno delle Conferenze episcopali nella formulazione e attuazione delle direttive necessarie in questo campo tanto importante per la testimonianza della Chiesa e la sua credibilità.

<sup>2</sup> Per membri di ordini religiosi si intende qui di seguito membri degli istituti di vita consacrata come pure delle società di vita apostolica (cfr. cann. 573 - 776 CIC).

<sup>3</sup> Cfr. Dichiarazione dell'assemblea plenaria della Conferenza Episcopale Tedesca nella sessione primaverile svoltasi a Friburgo dal 22 al 25 febbraio 2010 sulle rivelazioni di casi di abusi sessuali su minori nell'ambito della Chiesa.

Le Linee guida servono a garantire una procedura unitaria nell'ambito della Conferenza Episcopale Tedesca. Esse costituiscono il fondamento delle direttive da emanare da parte dei Vescovi diocesani nelle loro diocesi. Ai soggetti di diritto cattolici, che non sono sottoposti a giurisdizione diocesana, va riconosciuto un sostegno economico da parte della (Archi-)diocesi previo il vincolo dell'adozione da parte loro delle Linee guida o della rispettiva normativa diocesana. In caso di una regolamentazione propria preesistente, questa deve essere riconosciuta come equivalente da parte degli uffici competenti.

Le Linee guida valgono anche per gli organismi caritativi, per i quali, come previsto dal Motu Proprio „Intima Ecclesiae natura“ dell'11 novembre 2012 il vescovo detiene la responsabilità ultima.

Le norme civili ed ecclesiali di diritto del lavoro e di diritto sulla tutela del segreto dei dati non vengono toccate.

Là dove nelle Linee guida non è predisposto diversamente in merito alla tutela dei dati segreti, valgono le disposizioni ecclesiali sulla riservatezza e sulla segretezza dei dati (KDO). Disposizioni più dettagliate concernenti l'uso dei dati personali nei verbali e in altri documenti vanno decretate dall'Ordinario.

### **Il concetto di „abuso sessuale“ secondo le Linee guida**

2. Le presenti Linee guida tengono conto sia delle norme di diritto civile sia di quelle ecclesiali. Il concetto di abuso sessuale secondo queste Linee guida comprende tutte quelle azioni commesse sulla sfera sessuale passibili di pena. Le Linee guida si riferiscono quindi

- sia ad azioni previste nel paragrafo 13. così come ad altri reati sessuali del codice penale tedesco (StGB),
- sia ad azioni previste nel can. 1395 § 2 CIC in relazione con l'art. 6 § 1 SST<sup>4</sup>, secondo can. 1387 CIC in relazione con l'art. 4 § 1 n.4 SST come anche secondo can. 1378

---

<sup>4</sup> Cfr. Papa Benedetto XVI., Discorso ai Vescovi di Irlanda in occasione della loro visita „Ad-limina“ il 28 ottobre 2006, 4. capoverso; e lo stesso a colloquio con Peter Seewald nel libro-intervista „Luce del mondo“ nell'ottobre 2010: „È un peccato molto grave se una persona che in realtà dovrebbe aiutare gli uomini a trovare la strada verso Dio, alla quale si affida un bambino, un adolescente per trovare il Signore, invece abusa di lui e lo allontana dal Signore. Così la fede come tale diviene non più credibile, la Chiesa non può più proporsi in maniera convincente come annunciatrice del Signore.“ (pag. 46).

<sup>5</sup> Cfr. Papa Benedetto XVI., Lettera pastorale del Santo Padre ai cattolici di Irlanda del 19 marzo 2010, n. 7: „Avete [voi che avete abusato di bambini] tradito la fiducia riposta in voi da giovani innocenti e dai loro genitori. Dovete rispondere di ciò davanti a Dio onnipotente, come pure davanti a tribunali debitamente costituiti. ... Vi esorto ad esaminare la vostra coscienza, ad assumervi la responsabilità dei peccati che avete commesso e ad esprimere con umiltà il vostro rinascimento. ... la giustizia di Dio esige che rendiamo conto delle nostre azioni senza nascondere nulla. Riconoscete apertamente la vostra colpa, sottomettetevi alle esigenze della giustizia, ma non disperate della misericordia di Dio.“

<sup>6</sup> Papa Giovanni Paolo II., Lettera Apostolica motu proprio datae *Sacramentorum sanctitatis tutela* [SST] del 30 aprile 2001. La parte normativa annunciata in questo scritto esiste nella forma vigente col nome di *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis* del 21 maggio 2010. [Queste norme vengono qui citate indicando l'articolo corrispondente e aggiungendo l'abbreviazione del documento di riferimento: SST.]

§ 1 CIC in relazione con l'art. 4 § 1 n.1 SST, nella misura in cui esse siano perpetrate su minori o persone il cui uso della ragione sia abitualmente limitato (art. 6 § 1 n.1 SST).

Esse trovano inoltre applicabilità quando, in considerazione della particolarità del singolo caso, si tratta di azioni al di sotto della soglia della punibilità, ma che nei rapporti pastorali o educativi così come in quelli di custodia e cura di bambini, adolescenti e adulti sotto tutela rappresentano un oltrepassare i limiti o altro tipo di sopruso sessuale.

Esse riguardano tutte le forme di comportamenti e di rapporti con riferimenti sessuali nei confronti di minori e di persone adulte sotto tutela, che avvengono con presunto consenso, senza consenso o contro la propria espressa volontà. Ciò comprende anche tutte quelle azioni atte a preparare, eseguire e mantenere la segretezza della violenza sessuale.

Coloro che agiscono per conto della Chiesa devono essere consapevoli del fatto che nei due sistemi giudiziari ci possono essere diversi modi di intendere (per esempio per quanto riguarda la cerchia delle persone coinvolte, l'età della vittima, i termini di prescrizione) per ciò che riguarda le azioni passibili di pena in questione.

Vanno applicate le norme di entrambi i sistemi giudiziari. Per il procedere della Chiesa sono determinanti le regole procedurali vigenti al momento dell'inizio dell'inchiesta, indipendentemente dal fatto di quanto tempo addietro sia stato perpetrato l'abuso sessuale.

3. Le presenti Linee guida intendono per persone adulte sotto tutela quelle persone disabili, di salute cagionevole o inferme nei confronti delle quali ecclesiastici, membri di ordini religiosi e personale laico della Chiesa hanno l'obbligo di tutela perché affidati alla loro cura e custodia e che, secondo la Linea guida n. 2, sono a causa del loro bisogno di tutela e aiuto, più esposti al pericolo.

## **B. COMPETENZE**

### **Nomina di un incaricato e costituzione di un gruppo di esperti**

4. Il vescovo diocesano nomina minimo due persone competenti come incaricate a cui rivolgersi per indicazioni in casi di segni giustificati di un sospetto effettivo di abusi sessuali su minori e persone adulte sotto tutela da parte di chierici e personale laico della Chiesa.

Si raccomanda al riguardo di avere particolare attenzione a che vengano nominati una donna e un uomo.

5. Le persone incaricate non devono far parte del personale in servizio attivo della (Arci-) diocesi

6. Nome e recapito delle persone incaricate saranno adeguatamente resi noti al pubblico, e in particolare pubblicati sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della diocesi.

7. Il vescovo diocesano costituisce un gruppo di lavoro permanente per la consulenza in questioni concernenti abusi sessuali su minori e persone adulte sotto tutela. Tale gruppo sarà costituito oltre che dagli incaricati della diocesi in particolar modo anche da uomini e donne di provata esperienza e con competenza professionale nel lavoro con vittime di abusi sessuali e che possiedano, oltre ad una perizia psichiatrico-psicoterapeutica, possibilmente anche competenze pastorali e giuridiche<sup>7</sup> e di diritto canonico. Possono far parte di questo gruppo di esperti anche persone che lavorano in ambito ecclesiale. All'occorrenza possono essere consultati anche altri esperti.

8. Più Vescovi diocesani possono istituire insieme un gruppo di lavoro interdiocesano.

9. Il vescovo diocesano mantiene l'intera responsabilità.

#### **Presa d'atto di segnalazioni e informazioni da parte dell'Ordinario**

10. Gli incaricati ricevono le segnalazioni di abusi sessuali su minori e su persone adulte sotto tutela da parte di ecclesiastici, membri di ordini religiosi e personale laico della Chiesa e fanno una prima valutazione sulla credibilità e l'attendibilità delle segnalazioni ricevute su come procedere al riguardo.

11. Tutti coloro che lavorano nella Chiesa sono tenuti a segnalare quanto prima al diretto superiore della istituzione presso la quale sono impiegati fatti e circostanze in merito di cui vengono a conoscenza. Essi possono rivolgersi però anche direttamente agli incaricati dalla diocesi. Salve le norme inerenti al segreto confessionale (cfr. cann. 983 und 984 CIC<sup>8</sup>) esiste il dovere di riferire quanto appreso nell'ambito dei colloqui pastorali ad una delle persone incaricate dalla diocesi di fronte a situazioni di pericolo imminente di danno grave alla persona così come nel caso di un ulteriore coinvolgimento di altre probabili vittime. Al riguardo vanno osservate le norme previste dall'art. 203 del Codice Penale tedesco (StGB). Questa direttiva non intacca eventuali segreti professionali o obblighi di denuncia nei confronti di istanze statali (per esempio Jugendamt [servizi sociali per la tutela dei minori], Schulaufsicht [ispettorati scolastici]) così come nei confronti di un superiore.

12. Segnalazioni anonime vanno prese in considerazione solo nei casi in cui queste contengano indizi concreti atti a giustificare un'indagine.

13. L'Ordinario va informato immediatamente, indipendentemente dalle valutazioni sulla credibilità e l'attendibilità delle segnalazioni ricevute dalle persone incaricate dalla diocesi

---

<sup>7</sup> Papa Giovanni Paolo II., Lettera Apostolica motu proprio datae *Sacramentorum sanctitatis tutela* [SST] del 30 aprile 2001. La parte normativa annunciata in questo scritto esiste nella forma vigente col nome di *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis* del 21 maggio 2010. [Queste norme vengono citate qui indicando l'articolo corrispondente e aggiungendo l'abbreviazione del documento di riferimento: SST.]

<sup>8</sup> Cfr. anche can. 1388 § 1 CIC in relazione con l'art. 4 § 1 n.5 SST.

(cfr. Linea guida n. 10). Ciò vale anche per le persone con incarichi e competenze direzionali nelle istituzioni (cfr. Linea guida n. 11). L'Ordinario si assume il compito di informare le persone sotto la cui responsabilità si trova la persona accusata: per i chierici, che appartengono a un'altra diocesi o appartengono a un movimento con potere di incardinazione, l'Ordinario di incardinazione; per i membri di ordini religiosi la competenza spetta ai singoli superiori.

### **Competenze nel corso di procedura**

14. Per quanto riguarda i chierici possono essere competenti per i procedimenti successivi: l'Ordinario locale del luogo di residenza della persona accusata (cfr. can. 1408 CIC) oppure l'Ordinario del luogo, dove è stato commesso il reato (cfr. can. 1412 CIC) oppure l'Ordinario di incardinazione della persona accusata. L'Ordinario che è stato informato per primo farà sì che si giunga a una decisione sulla competenza del procedimento successivo con celerità.

15. La competenza per i membri di ordini religiosi, che lavorano su mandato del Vescovo, spetta al Vescovo diocesano che ha affidato loro l'incarico, restando intatta la responsabilità del superiore dell'ordine religioso. Per quanto riguarda i membri di ordini religiosi che non lavorano per incarico vescovile, il Vescovo diocesano dà un aiuto al superiore dell'ordine religioso.

16. Negli altri casi la competenza spetta al rispettivo superiore dell'ordine religioso. A questi viene vivamente raccomandato di informare il Vescovo diocesano locale interessato nel caso ci siano segni giustificati di un sospetto effettivo di abuso sessuale su minori o persone adulte sotto tutela nel loro ambito di responsabilità nonché sulle misure adottate al riguardo (cfr. Linea guida n. 29).

## **C. PROCEDURA DOPO LA PRESA D'ATTO DELLA SEGNALAZIONE**

### **Colloquio con la presunta vittima**

17. Quando una presunta vittima (o i suoi genitori o chi ne esercita la patria potestà) desidera comunicare un caso sospetto di abuso sessuale, una delle persone incaricate concorda un colloquio. In accordo con l'Ordinario la persona incaricata può consultare un'ulteriore persona. La presunta vittima (o i suoi genitori o chi ne esercita la patria potestà) può portare al colloquio una persona di sua fiducia. All'inizio del colloquio si fa presente l'obbligo di segnalare il sospetto di abuso conformemente a quanto prescritto dalle Linee guida n. 20 e 30 alle autorità giudiziarie o ad altri enti competenti. Allo stesso modo va fatta presente in modo adeguato la portata di tale accusa.

18. Particolare attenzione va rivolta alla tutela della presunta vittima nonché alla riservatezza delle informazioni confidenziali nei confronti dell'opinione pubblica.

19. Il colloquio, durante il quale si prendono possibilmente in modo completo anche le generalità, viene verbalizzato. Il verbale va firmato da tutti i presenti.

20. La presunta vittima (o i suoi genitori o chi ne esercita la patria potestà) viene invitata a sporgere denuncia presso le autorità giudiziarie per conto proprio.

21. L'Ordinario viene informato del risultato del colloquio.

### **Colloquio con la persona accusata**

22. Un rappresentante delegato dall'Ordinario oppure del diretto superiore dell'istituzione di cui fa parte la persona accusata, avvalendosi della consultazione di un giurista - eventualmente in presenza della persona incaricata dalla diocesi - conduce un colloquio con la persona accusata a condizione che non venga pregiudicato l'accertamento dei fatti e che non vengano ostacolate le indagini giudiziarie in corso. La tutela della presunta vittima deve comunque essere garantita prima di svolgere il colloquio. Nei casi in cui l'abuso sessuale è collegato a un delitto contro la santità del sacramento della Penitenza (cfr. art. 4 SST) il nome della presunta vittima può essere reso noto all'accusato solo se questa ha espressamente acconsentito (cfr. art. 24 §1 SST).

23. L'accusato può portare con sé una sua persona di fiducia.

24. L'accusato viene informato della possibilità di avvalersi della facoltà di non deporre (cfr. can. 1728 §2 CIC). Se sono accusati dei sacerdoti, bisogna far loro presente, che sono tenuti in ogni caso a salvaguardare l'inviolabilità del segreto confessionale (cfr. cann. 983 e 984 CIC<sup>9</sup>).

25. Va fatto presente l'obbligo di segnalare il sospetto di abuso conformemente a quanto prescritto dalla Linea guida n. 29 alle autorità giudiziarie o ad altri enti competenti. La persona accusata viene informata sulla possibilità di autodenunciarsi presso le autorità giudiziarie statali.

26. Il colloquio viene verbalizzato. Il verbale va firmato da tutti i presenti.

27. L'Ordinario viene informato del risultato del colloquio.

28. Anche nei confronti dell'accusato esiste il dovere della tutela della persona. Per lui vale – indipendentemente dalle necessarie misure preventive – fino a prova contraria il principio di presunzione di non colpevolezza.

---

<sup>9</sup> Cfr. anche l'art. 24 § 3 SST; can. 1388 CIC in relazione con l'art. 4 § 1 n. 5 SST.

### **Cooperazione con le autorità giudiziarie statali e altre istanze competenti**

29. Non appena emergono veri e propri elementi che convalidano il sospetto di un reato conformemente al punto 13. o altri reati a sfondo sessuale perpetrati su minori o persone adulte sotto tutela previsti dal Codice Penale tedesco (StGB), un responsabile delegato dall'Ordinario comunica le informazioni acquisite all'autorità giudiziaria statale e – se lo prescrive la legge – ad altre istituzioni competenti (per esempio Jugendamt [servizi sociali per la tutela dei minori], Schulaufsicht [ispettorati scolastici]). Gli obblighi legali di altri organismi ecclesiali non vengono intaccati.

30. L'obbligo di comunicare le informazioni acquisite alla magistratura viene meno solo in via eccezionale, e cioè in seguito a un esplicito desiderio della presunta vittima (o dei suoi genitori o di chi ne esercita la patria potestà) e la sua rinuncia a farne comunicazione è legalmente permessa. Le autorità giudiziarie vanno comunque informate nei casi in cui si teme di altre persone ancora in pericolo o nei casi in cui altre presunte vittime possano essere interessate a che il reato sia perseguito con un'azione penale.

31. Le motivazioni per una rinuncia a comunicare i fatti necessitano di una precisa documentazione che va opportunamente firmata dalla presunta vittima (o dai suoi genitori o da chi ne esercita la patria potestà).

### **Indagini previe previste dal Diritto Canonico secondo can. 1717 § 1 CIC**

32. Nel caso l'Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto da parte di un chierico si deve provvedere con un decreto come previsto dal can. 1717 § 1 CIC ad avviare un'indagine previa nominando un responsabile per l'indagine previa, ossia un investigatore che conduce l'indagine previa e ascolta la persona accusata nel rispetto delle Linee guida dal n. 22 a n. 29. L'indagine previa prevista dal Diritto Canonico va sospesa qualora si dovesse incorrere nel pericolo di ostacolare con essa le indagini svolte dalla magistratura.

33. Il risultato dell'indagine previa prevista dal Diritto Canonico viene riassunto dall'investigatore in una relazione da inviare all'Ordinario. Gli atti dell'indagine previa vanno conservati come previsto dal can. 1719 CIC.

34. Se l'indagine previa prevista dal Diritto Canonico conferma il sospetto di abuso sessuale, l'Ordinario informa come previsto all'art. 16 SST la Congregazione per la Dottrina della Fede e ciò deve avvenire in tutti quei casi denunciati dopo il 30 aprile 2001 e se la persona accusata è ancora in vita, indipendentemente dal fatto che l'azione penale sia cessata o meno in seguito a prescrizione. A tale scopo è prevista la compilazione di un formulario della Congregazione e l'invio di una copia degli atti dell'indagine previa, a cui vanno accluse una valutazione del caso da parte dell'Ordinario e le dichiarazioni della persona accusata. Spetta unicamente alla Congregazione decidere su come procedere e quindi: se eventualmente derogare alla prescrizione del reato (art. 7 § 1 SST), se deferire a sé il caso (cfr. art. 21 § 2

n. 2 SST), se perseguire il caso in un processo giudiziale (art. 21 § 1 SST) o se decidere di procedere per decreto extragiudiziale (art. 21 § 2 n.1 SST).

35. Una simile procedura, come previsto dalle Linee guida n. 32 e 33, va applicata anche per i membri di ordini religiosi di cui al can. 695 § 2 CIC, anche se si tratta di chierici. In questo caso la competenza spetta al loro Superiore Maggiore.

#### **Misure da adottare fino al chiarimento del caso**

36. L'Ordinario decide sulle ulteriori misure da adottare qualora sussistano realmente elementi che convalidino il sospetto di abuso sessuale su minori o su persone adulte sotto tutela tenendo conto delle norme civili ed ecclesiali di diritto del lavoro. Nel caso di chierici egli può decretare misure concrete come previsto dall'art. 19 SST di cui al can. 1722 CIC (come per esempio l'allontanamento dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico o attività che comportano un contatto pregiudizievole con minori).

37. L'Ordinario, se non ha nominato altra persona competente, informa la persona incaricata dalla diocesi di comunicare alla presunta vittima (o ai suoi genitori o a chi ne esercita la patria potestà) le misure decretate e lo stato di attuazione delle stesse.

38. Per quanto riguarda le altre norme vigenti dell'ordinamento giuridico dello stato, esse vi trovano conseguente applicazione.

#### **Come procedere nei casi irrisolti della giustizia statale**

39. Se il sospetto di abuso sessuale non può essere chiarito giuridicamente secondo le leggi dello stato per esempio perché è andato in prescrizione, ma sussistono comunque veri e propri elementi che giustifichino la supposizione di abuso sessuale su un minore o su una persona adulta sotto tutela, allora le istanze ecclesiali sono chiamate a prodigarsi nell'ambito delle loro possibilità per chiarire i fatti. Anche qui sono applicabili le Linee guida 36 e 37; per i chierici fino ad una decisione da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede.

40. Si faccia altresì uso di perizie psichiatriche forensi ed eventualmente anche di perizie di credibilità sulla deposizione della presunta vittima.

#### **Misure da adottare in caso di false accuse**

41. Nel caso di infondatezza di un'accusa o di un sospetto, l'Ordinario deve provvedere ad annotarlo nel decreto conclusivo degli atti dell'indagine previa. Suddetto decreto va conservato insieme agli atti dell'indagine come previsto dal can. 1719 CIC.

42. È compito dell'Ordinario ristabilire attraverso delle misure adeguate la buona reputazione della persona ingiustamente accusata o sospettata (cfr. can. 1717 § 2 CIC e/o can. 220 CIC).

## **D. AIUTI**

### **Aiuti per la vittima**

43. Alla vittima e ai suoi familiari vengono offerti o procurati degli aiuti. Le offerte di aiuto dipendono di volta in volta da ogni singolo caso. Fanno parte delle proposte di aiuto sostegni pastorali e terapeutici. La vittima può usufruire di aiuti provenienti da istituzioni non ecclesiali. L'offerta degli aiuti resta valida anche quando il caso è andato in prescrizione o la persona accusata è deceduta. Indipendentemente da ciò, le vittime possono richiedere tramite le persone incaricate dalla diocesi un „risarcimento in riconoscimento delle sofferenze causate alle vittime di abusi sessuali”.

44. Le decisioni riguardanti gli aiuti concreti da offrire sono di competenza dell'Ordinario; per le istituzioni ecclesiali autonome il soggetto giuridico.

45. Nell'elargizione degli aiuti alla vittima di abusi sessuali si deve collaborare in ogni caso strettamente con l'ufficio di servizio sociale minorile (Jugendamt) o con altri enti e uffici competenti.

### **Aiuti per istituzioni ecclesiali, decanati e parrocchie coinvolte**

46. Gli organi direttivi delle istituzioni ecclesiali, dei decanati e delle parrocchie vengono tenuti informati da parte dell'Ordinario sullo stato delle cose di un procedimento in corso. Sia loro che le istituzioni cui appartengono, come i decanati e le parrocchie, possono usufruire di aiuti adeguati a far fronte al peso che un simile procedimento e l'elaborazione dei fatti possono portare con sé.

## **E. CONSEGUENZE PER L'AUTORE DEL REATO**

47. Nei confronti di coloro che lavorano a servizio della Chiesa e che hanno abusato sessualmente di minori si procederà in conformità alle vigenti norme disciplinari statali ed ecclesiali previste dal Diritto del Lavoro.

48. La persona in questione non verrà inserita nel lavoro con bambini, adolescenti e persone adulte sotto tutela in ambito ecclesiale.

49. Sulla persona in questione viene redatta una perizia psichiatrica forense che deve contenere informazioni concrete sui rischi di un eventuale reintegro professionale. Gli autori di un reato di abuso sessuale soggetti a un disturbo psichico curabile, devono sottoporsi a una terapia.

50. Il ritorno di un chierico al servizio pastorale - considerando le pene comminate nei suoi confronti - va escluso se il suo servizio può rappresentare una minaccia per minorenni e persone adulte sotto tutela o essere di scandalo.<sup>10</sup> Questo tipo di misura può essere presa anche nel caso di prescrizione del reato.

51. È compito dell'Ordinario provvedere a che le limitazioni o le sanzioni da lui decretate vengano osservate. Per gli ecclesiastici ciò vale anche per il periodo del pensionamento.

52. Nel caso di un membro di un ordine religioso la cui colpevolezza è comprovata come stabilito dal can. 1395 § 2 CIC si proceda come nel can. 695 § 1 CIC.

53. Se un chierico o un membro di un ordine religioso che ha commesso azioni di ordine sessuale conformemente a quanto indicato nelle presenti Linee guida (cfr. Linea guida n. 2) viene trasferito all'interno della diocesi stessa, cambiando così superiore, quest'ultimo viene informato per iscritto della particolare problematica e di eventuali sanzioni in concordanza con le disposizioni di legge. In caso di trasferimento professionale o semplice cambio di domicilio in un'altra diocesi, il vescovo diocesano o il superiore dell'ordine religioso, nella cui giurisdizione questa persona si troverà a soggiornare in futuro, ne viene messo a conoscenza in concordanza con le disposizioni suddette. Lo stesso vale nei confronti di un nuovo datore di lavoro ecclesiale e anche qualora l'abuso sessuale venisse alla luce dopo il trasferimento oppure dopo il cambio di domicilio così come dopo il pensionamento. Per quanto concerne i dipendenti laici della chiesa che cambiano il posto di lavoro all'interno delle istituzioni ecclesiali, il loro nuovo superiore va informato dei fatti per iscritto, in concordanza con le disposizioni di legge. L'obbligo di informazione vale anche per quelle azioni di ordine sessuale non passibili di pena, citate al n. 2 delle Linee guida.

## **F. OPINIONE PUBBLICA**

54. Viene garantita un'adeguata informazione dell'opinione pubblica, salvaguardando la privacy e la personalità delle persone coinvolte.

## **G. PARTICOLARI MISURE PREVENTIVE**

55. In caso di fondato timore che una persona dimostri delle tendenze verso un comportamento sessuale fuorviato viene vivamente consigliato di ordinare una perizia psichiatrica forense. Per il resto la prevenzione avviene ai sensi delle norme „sulla prevenzione della violenza a sfondo sessuale su minori e persone adulte sotto tutela nell'ambito della Conferenza Episcopale Tedesca” nella versione contestualmente in vigore.

---

<sup>10</sup> Vedi Lettera circolare della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare le Linee guida (3 maggio 2011).

## **H. COME PROCEDERE IN CASO DI ABUSI SESSUALI SU MINORI O PERSONE ADULTE SOTTO TUTELA COMPIUTI DA COLLABORATORI VOLONTARI**

56. Nel lavoro dei collaboratori volontari con bambini e adolescenti valgono le normative della legge federale sulla protezione dell'infanzia. Le persone che si sono rese colpevoli di abusi sessuali su minori saranno tassativamente escluse da qualsiasi attività ecclesiale di volontariato in cui possano venire a contatto con bambini e adolescenti. (§ 72a par. 4 SGB VIII).

57. Le presenti Linee guida valgono anche, per quanto riguarda le procedure obbligatorie e le offerte di aiuto previste dalle stesse, per i collaboratori volontari in ambito ecclesiale, in caso di segnalazioni di abusi sessuali su minori e persone adulte sotto tutela.

## **I. VALIDITÀ**

58. Le presenti Linee guida hanno cinque anni di validità e prima di prolungarla ulteriormente verranno nuovamente sottoposte a verifica.

Würzburg, 26 agosto 2013